	<b>COMUNE DI PADOVA</b> Codice fiscale 00644060287 <i>Il Sindaco</i>	<b>COMUNE DI PADOVA</b> <b>SEGRETARIA GENERALE</b>
		1 APR 2010
		Registro Ordinanze n° 18

Ordinanza n. del 2010

**OGGETTO:** divieto di vendita di mangime e somministrazione di cibo ai piccioni nel centro storico della città.

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che nel territorio cittadino - e in particolare nelle piazze e vie del centro storico e nelle aree attigue alla Basilica di S. Antonio - sono presenti numerosi piccioni allo stato libero;
- che è diffusa l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni e che tale condotta richiama un gran numero di esemplari, anche da zone limitrofe e contribuisce, di fatto, all'aumento esponenziale e innaturale del numero di questi ultimi;
- che la quantità di piccioni presenti in città, e in particolare nelle zone sopra indicate, ha assunto livelli tali da destare preoccupazione sia per il potenziale pericolo igienico-sanitario rappresentato dal possibile rischio di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, sia per il danno agli edifici pubblici e privati e ai monumenti cittadini, sia, in generale, per il grave pregiudizio al decoro urbano, in relazione ad insudiciamenti di fabbricati, manufatti, balconi, marciapiedi e altre aree pubbliche causati dalle deiezioni dei predetti animali nonché alla presenza delle carcasse degli stessi;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con urgenza all'adozione di misure finalizzate al contenimento del numero di piccioni presenti in città;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 491 dell'11 luglio 2000 recante "Disposizioni per la regolamentazione della somministrazione del cibo ai colombi e per il controllo dei siti di nidificazione", per le parti non incompatibili con presente provvedimento;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

### ORDINA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

- e' fatto divieto a chiunque, salva specifica autorizzazione per fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni presenti allo stato libero su tutto il territorio del centro storico cittadino - con ciò intendendosi l'area che si trova all'interno delle mura cinquecentesche

- con espresso divieto di gettare volontariamente sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali;
- e' vietata la vendita di mangime per piccioni alle strutture ambulanti e non, poste nel centro storico cittadino, così come sopra individuato;
- e' revocata l'ordinanza sindacale n. 491 dell' 11 luglio 2000 recante "Disposizioni per la regolamentazione della somministrazione del cibo ai colombi e per il controllo dei siti di nidificazione" per la parte incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento.

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa sia data pubblicità, mediante pubblicazione sulla rete civica Padovanet e altre idonee forme di divulgazione, affinché i residenti e non possano averne notizia;
- che la Polizia Municipale sia incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.


### AVVERTE

che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto:

- all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500;
- all'applicazione di quanto disposto dall'art. 650 del codice penale.

IL SINDACO

(Flavio Zanonato)



**Diritto di accesso e di informazione del cittadini previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241:**

**Autorità emanante:**

Sindaco del Comune di Padova

Ufficio del Comune di Padova presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Segreteria Generale - via Municipio, 1 tel 049/820.52.50 fax 049/820.52.57 e-mail [continog@comune.padova.it](mailto:continog@comune.padova.it) orario di ricevimento (previo appuntamento telefonico): dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.

**Responsabile del procedimento amministrativo:**

dott. Giuseppe Contino - Segretario Direttore Generale e Capo Settore Polizia Municipale

**Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:**

T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.